

COMUNE DI VALPERGA

Provincia di Torino

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;

- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I., ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.

Ai fini della Tassa Rifiuti, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto ad un quarto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio di legalità

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali, specificando che la sanzione per omessa/infedele dichiarazione I.C.I. deve intendersi

applicabile nell'importo sotto indicato per tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2007, mentre – a decorrere dal 1° gennaio 2008 – non risulta applicabile alla omessa dichiarazione di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 8 – Violazioni continuate

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene opportuno dare applicazione nell'ambito dei tributi locali al solo istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000.

In ossequio alla previsione del suddetto articolo, si stabilisce di applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al pagamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 9 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un

terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della metà.

Art. 10 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento.

In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto).

Art. 11 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

In caso di tardivo versamento rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, si stabilisce di applicare una sanzione pari al 10% dell'importo tardivamente versato, non riducibile in caso di adesione del contribuente, ove il pagamento sia stato effettuato entro il mese successivo alla scadenza.

In tutte le altre ipotesi di omesso/tardivo versamento di un tributo, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, non riducibile in caso di adesione del contribuente.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 12 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2009**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno

del 13 dicembre 2008, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.